

UOC Affari Generali

**Il dirigente della UOC Affari Generali
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 165 del 05/03/2024

OGGETTO: Pagamento in favore dell'Agencia delle Entrate della somma di € 208,75 relativa all'avviso di liquidazione n° 2023/002/SC/000003951/0/001.

Esercizi/o e conto 2024 - 20.20.20.201 Centri/o di costo 200300

- **Importo presente Atto: € 208,75**

- **Importo esercizio corrente: € 208,75**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2024/AG20

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Affari Generali Proposta n° DT-1262-2023

L'estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Xerox Scan_20122023093831.PDF

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visti il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e il decreto legislativo 23.12.2022, n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- la deliberazione n. 42 del 25.01.2024 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo degli IFO;
- PREMESSO in data 17.11.2023, prot. 12481, l’Agenzia delle Entrate ha notificato agli IFO l’avviso di liquidazione n° 2023/002/SC/000003951/0/001 di € 208,75 relativo al giudizio I.F.O./Amtrust Europe Limited di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma n° 3951/2023;
- CONSIDERATO che in detto giudizio gli IFO sono stati condannati a pagare le spese di giudizio, comprensive delle spese di registrazione sopra citate;
- RITENUTO pertanto, di procedere al pagamento dell’avviso di pagamento in parola, per i motivi in premessa indicati;
- ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

Determina

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate dell'avviso di liquidazione n° 2023/002/SC/000003951/0/001 di € 208,75 relativo alle spese di registrazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n° 3951/2023, di cui al giudizio I.F.O./Amtrust Europe Limited dove gli I.F.O. sono risultati soccombenti;
- far gravare la relativa spesa sul conto n° 20.20.20.101 sul relativo esercizio 2024.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2023/002/SC/000003951/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 2 - AURELIO (TJP)Il DIRETTORE PROVINCIALE CHIARIELLO FELICE
avverte

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

DOMICILIATO IN
VIA ELIO CHIANESI 53 00144 ROMA (RM)
IN QUALITA' DI Parte in causa

F. 02153140583

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000003951/2023

DEL 01/06/23 EMESSO DAL CORTE D'APPELLO ROMA

e per i seguenti motivi:

L'imposta di registro è dovuta ai sensi degli articoli 1 e 37 del D.P.R. n. 131/86 ed è richiesta ai sensi del successivo art. 54, comma 5, stesso decreto. Imposta liquidata di euro 200,00 ai sensi dell'art. 8 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/86 e dell'art.41, comma 2, del D.P.R. n.131/86 (L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa di cui all'art.11 della Tariffa Parte Prima). Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. n.131/86 l'imposta di registro è dovuta in solido fra le parti in causa.

ATTORE: AMTRUST EUROPE LIMITED

CONVENUTO: ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITAL

Per eventuale riesame contattare il Funzionario Ref.:ROSSI MARIALaura
e-mail Funzionario Referente: MARIALaura.ROSSI@AGENZIAENTRATE.IT

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)

PASQUALE PAGANO

Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE CHIARIELLO FELICE

Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 27/04/2024 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/VerificaGlifo.jsp>

Codice di verifica:601a361412 - ID documento: 09004e20ea7d0338



INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **BIASUCCI PAOLA**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo **9400** non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invia l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.1Roma@pca.agenziaentrate.it**



Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D1 n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.



Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).



DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE 0 2 1 5 3 1 4 0 5 8 3
cognome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
data di nascita (giorno, mese, anno) sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

DOMICILIO FISCALE ROMA R. M. VIA ELIO CHIANESI 53
comune prov. Via e numero civico

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare
codice identificativo

	codice tributo	rateazione / regione / prov / mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	9400		2023	8,75	
RITENUTE ALLA FONTE	A196		2023	200,00	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
TOTALE A					208,75 B
					SALDO (A-B)
					208,75

codice sede	causale contributo	matricola IP-PS/codice INPS/triale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa	periodo di riferimento a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE C					D	
					SALDO (C-D)	

codice regione	codice tributo	rateazione / mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE E					F	
					SALDO (E-F)	

codice ente / codice comune	causale contributo	numero immobile	codice tributo	rateazione / mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE G					H		
					SALDO (G-H)		

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE I					L		
					SALDO (I-L)		

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa	periodo di riferimento a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE M					N		
					SALDO (M-N)		

EURO + 208,75

DATA _____ **CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
 circolare/vaglia postale
 Il n. _____
 Irrito / emesso su _____
 cod ABI _____ CAB _____



MOD. 724 - 2013 - EURO



P_SERV
0002
A303B6EA7030010001 01 RM03
33137229 HRA07797000384
84 8 DCOTT0399 2



78644648035-2

AG
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESE 53
00144 ROMA RM



